

**CONVENZIONE PER ACCESSI E DIRAMAZIONI DELLA RETE  
STRADALE**

**TRA**

**Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.** – con sede in Roma, Via del Pescaccio n. 96-98, codice fiscale/partita IVA 07244131004, R.E.A. 1020380, in persona del suo legale rappresentante, Ing. Antonio Mallamo, in virtù di Amministratore Unico (di seguito “Azienda”)

**E**

con sede in \_\_\_\_\_, in persona del proprietario (di seguito: “Richiedente” ovvero “Autorizzato”)

**PREMESSO CHE**

- l’Azienda, costituita con legge regionale n. 12/2002, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Lazio, ha come oggetto sociale il rinnovo e lo sviluppo della rete viaria regionale;

- l’Azienda in data 25 ottobre 2006, (in ultimo successivamente integrato e modificato nel 2017 con contratto num. 10847, Reg. Cron. Num. 20910) ha stipulato con la Regione Lazio il “Contratto di servizio per l’affidamento all’Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A. in regime di concessione della rete viaria regionale”, al fine di esercitare anche i compiti e le funzioni di cui l’Azienda è titolare in virtù dell’art. 2 della l.r. n. 12/2002;

- in attuazione al D.P.C.M. 20/02/2018 – “revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nel territorio della Regione Lazio”, alla L.R. n. 14/1999, artt. 124, 125, e 206 e al D.C.R. n. 18/2000, la Regione Lazio con D.G.R. n. 334 del 28/05/2019 ha incluso nella rete viaria regionale parte delle reti viarie provinciali;

- pertanto, giusto atto di “Concessione amministrativa per concessione dei beni del demanio regionale” del 05 marzo 2007, l’Azienda svolge i compiti e le funzioni amministrative di cui all’ art. 2 della legge regionale 12/2002 in regime di concessione;

- il d.lgs. n. 295/1992 all’art. 14, comma 2, lettera a), prevede che gli enti proprietari provvedano “al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo” e all’art. 26, comma 1, prevede che “Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada o da altro ente da quest’ultimo delegato o dall’ente concessionario della strada in conformità alle relative concessioni”;

- tra “le autorizzazioni e concessioni di cui al presente titolo” di cui agli artt. 14 e 26 del d.lgs. 295/92 rientrano, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 22 del Nuovo Codice della Strada, anche le autorizzazioni a modificare gli accessi già esistenti;

- ricorrono, pertanto, le condizioni di cui all’art.22 del Nuovo Codice della Strada nonché agli artt.44 e 45 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i..

Tutto ciò premesso, le Parti, per come esattamente individuate in epigrafe, con il presente atto, da farsi valere ad ogni effetto di legge, stipulano e convengono quanto segue.

## **SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1- Premesse e Definizioni**

**1.1** Le premesse alla presente convenzione sono parte integrante della stessa, così come gli allegati.

**1.2** Ai fini della presente convenzione le parti concordano che:

• per **Opera Autorizzata** si intende l'accesso o la diramazione, per come individuati nel successivo art.2 della presente convenzione, e/o regolarizzazione e/o modifica e/o uso diverso da parte del Richiedente è stato autorizzato dall'Azienda con apposito provvedimento;

• per **Altra Opera** si intende ogni opera, diversa dalle Opere Autorizzate, funzionale e strumentale a queste ultime o necessaria per il corretto esercizio delle stesse, che l'Azienda ritenga opportuno far eseguire al Richiedente ai sensi della presente convenzione e dei suoi allegati;

• per **Accesso** si intende l'immissione di una strada privata su di una strada gestita dall'Azienda in regime di concessione ovvero l'immissione per veicoli da un'area privata laterale ad una strada gestita dall'Azienda in regime di concessione;

• per **Diramazione** si intende l'accesso da una strada gestita dall'Azienda in regime di concessione ad un fondo o fabbricato posto lateralmente ad essa;

• per **regolarizzazione** di un accesso o diramazione già esistente ed autorizzata si intende ogni attività o lavori necessari a rendere l'accesso o la diramazione conformi alle prescrizioni di cui al Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di Esecuzione;

• per **modifica** di un accesso o diramazione si intende qualsiasi variazione della natura dell'opera autorizzata già esistente ovvero qualsiasi attività o lavori che modifichino lo stato dell'opera stessa;

• per **variazione nell'uso** di un accesso o diramazione si intende qualsiasi esercizio dell'opera diverso rispetto a quello indicato nel provvedimento autorizzatorio che è stato rilasciato al Richiedente dall'Azienda

(o dai precedenti gestori della strada ove l'accesso o la diramazione sono stabiliti).

## **Articolo 2 - Oggetto**

La presente convenzione detta le norme generali di carattere tecnico, amministrativo ed operativo nonché le condizioni in base alle quali è rilasciata dall'Azienda al Richiedente l'autorizzazione a:

- APRIRE**
- MODIFICARE**
- REGOLARIZZARE**

un accesso carrabile ad uso \_\_\_\_\_, sulla \_\_\_\_\_ sull'area sita nel Comune di \_\_\_\_\_ ed individuata al catasto dello stesso Comune al foglio \_\_\_\_\_ e p.lla \_\_\_\_\_, il tutto come disciplinato nell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada e negli artt. 44 e 45 del Regolamento di Esecuzione e meglio specificato nel provvedimento, rilasciato dall'Azienda a favore del Richiedente, che autorizza l'opera o le opere sopra indicate e quindi l'esecuzione dei lavori necessari alla loro realizzazione, manutenzione ed uso (di seguito: "Autorizzazione") (**All. 1**).

## **Articolo 3 - Obblighi del Richiedente**

**3.1** Le Opere Autorizzate devono essere realizzate e/o regolarizzate e/o modificate e/o usate diversamente, in conformità al Progetto (**All. 2**), per come lo stesso risulta approvato dall'Azienda nel momento del rilascio dell'Autorizzazione. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione delle opere deve tener conto della eventuale necessità di intervento nella sede stradale, della sicurezza e della fluidità della circolazione e viabilità stradale, sia durante l'esecuzione dei lavori, che durante l'esercizio delle opere stesse.

**3.2** Il Richiedente ha l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale contenute nella presente convenzione e nei suoi allegati nonché ad ogni altra disposizione che in qualsiasi tempo l'Azienda ritenesse opportuno o necessario impartire, nell'interesse della circolazione e della viabilità, della sicurezza ed incolumità di persone e/o cose nonché nell'interesse in generale della proprietà stradale. Tale obbligo sussiste anche se l'ottemperanza alle prescrizioni dell'Azienda dovesse comportare la modificazione o la demolizione delle Opere Autorizzate ovvero anche se l'ottemperanza alle prescrizioni dell'Azienda dovesse comportare la necessità di realizzare Altre Opere.

**3.3** Il Richiedente deve realizzare, mantenere ed usare a proprie spese le Opere Autorizzate e le Altre Opere, nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 22 del Nuovo Codice della Strada e 44 e 45 del Regolamento di Esecuzione, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente in materia e nel rispetto delle regole dell'arte, in guisa da conservarle in perfetta efficienza.

**3.4** Ove l'Azienda subordini il rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione di particolari opere quali ad esempio innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, il Richiedente è tenuto a realizzare e mantenere tali opere anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

**3.5** Il Richiedente, ottenuta l'Autorizzazione, deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale e, qualora l'Autorizzazione sia rilasciata per l'accesso ad un servizio di insediamento, deve realizzare parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia nonché

di quanto stabilito nell'Autorizzazione. Il Richiedente deve garantire a proprie spese il ripristino della sede stradale, delle cordolature, dei canaletti laterali di scolo, della caditoie, dei marciapiedi e delle banchine, anche mediante la completa ricostruzione delle opere e delle loro parti strutturali, ove necessario.

**3.6** Il Richiedente è tenuto ad eseguire i lavori o le attività necessarie a realizzare le Opere Autorizzate entro i tempi indicati nell'Autorizzazione. Il Richiedente ha l'onere di notificare all'Azienda, almeno cinque giorni prima, la data di effettivo inizio dei lavori, il nominativo del Responsabile del cantiere e del Coordinatore per la sicurezza, ove previsto. Inoltre, il Richiedente ha l'onere di comunicare, per iscritto, all'Azienda il giorno di ultimazione dei lavori per i conseguenti adempimenti da parte dell'Azienda stessa. In caso di inadempimento, per ogni giorno di ritardo nella realizzazione delle Opere Autorizzate, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le penali di cui al par. 7.3 della presente convenzione, salvo ogni diritto dell'Azienda a richiedere i maggiori danni subiti.

**3.7** Qualora il Richiedente non inizi i lavori entro il termine indicato nell'Autorizzazione, lo stesso, salvo richiesta motivata di proroga, si intende rinunciatario e l'Autorizzazione è revocata.

**3.8** Anche alla scadenza dell'Autorizzazione, ovvero in caso di revoca o modifica della stessa ovvero ancora in caso di rinuncia alla stessa, il Richiedente rimane obbligato ai sensi della presente convenzione sino a quando non ottemperi correttamente a tutte le prescrizioni che l'Azienda riterrà opportuno impartire in conseguenza della scadenza, revoca, modifica o rinuncia dell'Autorizzazione, ivi compresa l'eventuale demolizione delle Opere Autorizzate e/o delle Altre Opere nonché il ripristino dello stato dei luoghi,

ovvero le attività necessarie a garantire il passaggio di proprietà delle Opere Autorizzate e/o delle Altre Opere ai sensi del par. 11.3 ed 11.4 della presente convenzione.

**3.9** Il Richiedente acconsente sin da ora e senza riserva alcuna alla realizzazione, sull'area in cui insiste l'accesso, di attraversamenti e fiancheggiamenti da parte di terzi previamente autorizzati dall'Azienda.

#### **Articolo 4 - Facoltà dell'Azienda**

**4.1** L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento durante il periodo di vigore dell'Autorizzazione nonché in caso di scadenza, decadenza o mancato rinnovo dell'Autorizzazione, di accedere a mezzo di proprio personale all'uopo delegato presso la proprietà privata ove insistono le Opere Autorizzate, previo preavviso anche verbale al Richiedente, per vigilare sulla corretta realizzazione, manutenzione ed uso delle Opere Autorizzate o per verificare, a spese del Richiedente, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione delle Opere Autorizzate ovvero delle Altre Opere.

**4.2** Nella eventualità in cui le Opere Autorizzate e/o le Altre Opere insistano, in tutto o in parte, su proprietà privata di terzi, il Richiedente è tenuto a consentire all'Azienda di accedere anche a tale proprietà per effettuare ispezioni e controlli, espressamente obbligandosi il Richiedente per il fatto del terzo in relazione all'autorizzazione a favore dell'Azienda ad accedere ed effettuare ispezioni e controlli.

**4.3** L'Azienda ha facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche o adeguamenti di qualsiasi genere e natura al tratto di strada sul quale insistono le Opere Autorizzate, come meglio specificato nell'art. 10 della presente convenzione.

**4.4** L'Azienda può, in qualsiasi momento, modificare o revocare l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 12, ovvero disporre che l'Autorizzato esegua Altre Opere, ove ciò si renda necessario od opportuno per ragioni tecniche, di incolumità di persone e/o cose, di sicurezza e fluidità della circolazione e della viabilità nonché per garantire in generale il corretto esercizio della proprietà stradale, ovvero nella eventualità in cui le Opere Autorizzate e/o le Altre Opere non superino positivamente eventuali collaudi o comunque le ispezioni ed i controlli sulla loro corretta realizzazione, manutenzione ed uso di cui all'art. 6 della presente convenzione.

In tutti i casi appena menzionati, sarà comunque facoltà dell'Azienda di non revocare l'Autorizzazione, ma di eseguire essa stessa ogni opera necessaria a raggiungere gli scopi di cui alla presente convenzione ed ai suoi allegati, addebitandone i relativi costi al Richiedente, così come stabilito nell'art. 7 della presente convenzione.

**4.5** Alla scadenza dell'Autorizzazione, l'Azienda ha facoltà di ritenere – ai sensi dei paragrafi 11.3 ed 11.4 della presente convenzione - tutte le opere eseguite in conformità della presente convenzione e dei suoi allegati, che non siano già di sua proprietà.

#### **Articolo 5 - Manomissione della proprietà stradale**

**5.1** In tutti i casi in cui la realizzazione, la manutenzione o la riparazione di parte o di tutte le Opere Autorizzate e/o delle Altre Opere, importi, a vario titolo, la manomissione della proprietà stradale, il Richiedente, ove tale manomissione non sia stata indicata nel Progetto oggetto di autorizzazione o nell'Autorizzazione, ha l'onere di avvisare l'Azienda, almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori che comportano la manomissione e chiedere di

essere autorizzato ad eseguire i lavori.

**5.2** Qualora i lavori, che comportano manomissione della proprietà stradale, presentino carattere di somma urgenza, vale a dire in tutti i casi in cui la loro ritardata esecuzione possa arrecare grave pregiudizio alla sicurezza ed incolumità di persone e/o cose, alla viabilità, alla circolazione o alla consistenza della proprietà stradale, il Richiedente ha l'obbligo di realizzare tempestivamente tutte le opere necessarie ad evitare ogni pregiudizio, dandone comunque avviso, anche via fax, entro il primo giorno lavorativo utile, all'Azienda ed all'Ente competente per la manutenzione ordinaria del tratto stradale oggetto dell'intervento.

**5.3** Restano ferme le ipotesi di responsabilità di cui all'art. 9 della presente convenzione.

**5.4** Resta salva la facoltà dell'Azienda di intervenire direttamente in caso di inadempimento del Richiedente, ai sensi del par.7.1 della presente convenzione.

## **Articolo 6 - Ispezioni e controlli. Collaudo**

**6.1** Entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, le Opere Autorizzate, nonché le Altre Opere, sono soggette a verifica finale da parte dell'Azienda, che valuterà la conformità delle opere alle prescrizioni tecniche contenute nella presente convenzione.

**6.2** Nella eventualità in cui le Opere Autorizzate e/o le Altre Opere non superino positivamente le ispezioni ed i controlli di cui al precedente comma, ovvero nell'eventualità in cui le stesse non superino positivamente la verifica finale, l'Azienda impartirà al Richiedente le disposizioni ritenute necessarie od opportune a garantirne la corretta realizzazione, manutenzione ed uso,

stabilendo un congruo termine a favore del Richiedente per provvedere a tali disposizioni. Ove il Richiedente non adempia, l'Azienda procederà come descritto nel successivo art.7 della presente convenzione.

#### **Articolo 7 - Inadempimento del Richiedente. Penali**

**7.1** In tutti i casi in cui le opere eseguite dal Richiedente risultino difformi dalle modalità e/o dai criteri prescritti con la presente convenzione ed i suoi allegati, nonché in caso di mancata realizzazione degli eventuali lavori di ripristino della sede stradale o di rafforzamento di opere danneggiate o manomesse dal Richiedente, ovvero ancora in caso di mancata esecuzione della manutenzione delle opere eseguite dal Richiedente, l'Azienda, previa diffida al Richiedente ad adempiere entro un termine dalla stessa stabilito, ha facoltà di provvedere d'ufficio ed a spese del Richiedente stesso, ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni in atto o evitare danni temuti e, se necessario, a demolire le opere difformi eseguite dal Richiedente, comunicando allo stesso, con raccomandata con avviso di ricevimento, le spese sostenute, maggiorate di un ulteriore importo pari al 10% (dieci per cento) della somma dovuta, a titolo di spese generali, oltre imposte come per legge. Rimane salva la facoltà dell'Azienda di revocare l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della presente convenzione.

**7.2** In caso in cui il Richiedente eserciti i diritti acquisiti sulle Opere Autorizzate in maniera difforme da quanto stabilito nell'Autorizzazione e nel Progetto o comunque, nella presente convenzione, l'Azienda notificherà al Richiedente invito formale a conformarsi a quanto prescritto e, in difetto, avrà facoltà di revocare l'Autorizzazione. E' salva la facoltà dell'Azienda di richiedere le penali di cui al par. 7.3 della presente convenzione nonché ogni

maggior danno, ivi compresi i canoni non goduti, salva l'ipotesi in cui la violazione non rientri tra quelle sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada.

**7.3** E' a carico del Richiedente il pagamento, per ogni altro giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, a titolo di penale, della somma di Euro 100,00 (cento), ferma comunque la facoltà della Azienda di agire per il maggior danno e di revocare la presente convenzione.

### **Articolo 8 - Costi e Spese**

**8.1** Sono a carico del Richiedente tutti i costi e le spese, di qualsiasi natura, necessari alla realizzazione, manutenzione ed uso delle Opere Autorizzate ovvero delle Altre Opere.

**8.2** La riduzione in pristino della sede stradale o il rafforzamento di opere preesistenti eventualmente danneggiate o manomesse a causa dei lavori eseguiti, sono realizzati dal Richiedente, a proprie spese, in conformità alle prescrizioni tecniche di cui alla presente convenzione ed ai suoi allegati, in conformità alla normativa edilizia ed urbanistica vigente nonché del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione.

### **Articolo 9 - Esonero da responsabilità**

**9.1** Il Richiedente è responsabile per ogni e qualsiasi danno a persone e/o cose che si dovesse verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori necessari alla realizzazione delle Opere Autorizzate ovvero delle Altre Opere.

**9.2** Per tutta la durata dell'Autorizzazione, il Richiedente è responsabile per ogni e qualsiasi danno a persone e/o cose che si dovesse verificare a causa della realizzazione, manutenzione, uso o demolizione ai sensi del par. 12.2 delle

Opere Autorizzate, ovvero di ogni Altra opera che non sia conforme alle prescrizioni di cui alla presente convenzione ed ai suoi allegati nonché ad ogni altra prescrizione impartita dall'Azienda.

**9.3** L'Autorizzazione è rilasciata a rischio del Richiedente, che, sin d'ora, solleva l'Azienda da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni alla propria proprietà ovvero alle Opere Autorizzate, che gli potessero provenire a causa di lavori eseguiti dall'Azienda sulla sede stradale ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione, o in dipendenza del traffico.

Parimenti, il Richiedente dichiara di sollevare l'Azienda da qualsivoglia pretesa che, in relazione all'Autorizzazione, possa provenire da terzi, intendendosi che l'Autorizzazione viene assentita senza pregiudizio di terzi.

#### **Articolo 10 - Interventi eseguiti dall'Azienda sulla sede stradale**

**10.1** Il Richiedente riconosce espressamente all'Azienda la facoltà, piena ed insindacabile, di apportare modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato dall'Autorizzazione, comprese quelle che si riferiscono all'andamento piano-altimetrico, alla sagome stradale o, in genere, a qualsivoglia esigenza di manutenzione della sede stradale e delle relative pertinenze nonché ad esigenze dovute alla viabilità o alla circolazione.

**10.2** Tutte le volte che si verificano interferenze dannose fra i lavori eseguiti dal Richiedente e le alberature stradali esistenti o di nuovo impianto, il Richiedente ha l'onere di proporre, e – se autorizzato – ha l'obbligo di realizzare, le opportune modifiche ai lavori eseguiti per eliminare, a proprie spese, siffatte interferenze.

**10.3** Qualora l'eventuale esecuzione di lavori per l'adeguamento della strada effettuati dall'Azienda interferisca con le opere eseguite per la realizzazione

dell'accesso/diramazione/immissione e si ravvisi la necessità di manomettere o demolire le Opere Autorizzate, con il presente atto si conviene che il Richiedente vi provveda entro e non oltre trenta giorni dalla relativa comunicazione. Qualora il Richiedente non vi provveda entro il suddetto termine, col presente atto lo stesso acconsente affinché detti lavori di manomissione o anche di demolizione vengano eseguiti dall'Azienda stessa, anche se insistano in parte sulla proprietà privata, a spese del Richiedente secondo quanto prescritto dal paragrafo 7.1 della presente convenzione.

**10.4** Nessun indennizzo è riconosciuto al Richiedente per l'inutilizzazione delle Opere Autorizzate a causa degli interventi eseguiti dall'Azienda ai sensi del presente articolo.

**10.5** Eventuali lavori di ripristino delle Opere Autorizzate devono essere autorizzati e devono essere eseguiti, a cura e spese del Richiedente, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda, tenendo conto del nuovo stato dei luoghi, ovvero delle sopravvenute esigenze connesse alla viabilità ed alla circolazione nonché alla sicurezza di persone e/o cose o in genere della proprietà stradale.

#### **Articolo 11 - Efficacia e Durata della convenzione. Rinnovo**

**11.1** L'efficacia della presente convenzione è subordinata al rilascio ed al mantenimento in vigore dell'Autorizzazione.

**11.2** La presente convenzione ha la medesima durata dell'Autorizzazione, pari a diciannove anni e pertanto decorre dal ..... ed avrà termine il .....

**11.3** Alla scadenza naturale dell'Autorizzazione sarà facoltà dell'Azienda - dietro comunicazione scritta al Richiedente - ritenere le Opere Autorizzate e/o

le Altre Opere senza alcun aggravio di costi e spese a proprio carico, ovvero ordinare al Richiedente una delle attività di cui al par. 12.2 della presente convenzione.

**11.4** In caso di ritenzione da parte dell'Azienda delle opere eseguite dal Richiedente, quest'ultimo si impegna a prestare ogni attività necessaria a garantire il passaggio della proprietà delle stesse. Se le opere eseguite dal Richiedente e ritenute dall'Azienda insistono in tutto o in parte sulla proprietà del Richiedente, le parti concorderanno un equo indennizzo a favore del Richiedente per la cessione della proprietà del suolo dove le opere insistono.

**11.5** Alla sua scadenza, la concessione potrà, ove sussistano i presupposti, essere rinnovata a seguito di domanda del Richiedente, che dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

## **Articolo 12 - Modifica e Revoca dell'Autorizzazione. Rinuncia all'Autorizzazione**

**12.1** Il Richiedente riconosce all'Azienda la facoltà in ogni momento di modificare l'Autorizzazione ovvero di revocarla, in tutto o in parte, senza alcun onere a carico di quest'ultima, essendo all'uopo sufficiente l'apertura del procedimento di revoca da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

**12.2** Con la comunicazione di preavviso di modifica o di revoca dell'Autorizzazione, l'Azienda può obbligare il Richiedente a provvedere, a sua cura e spese, alle modifiche, allo spostamento, alla eventuale rimozione delle opere eseguite, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e delle pertinenze e, in generale, al ripristino dello stato dei luoghi.

**12.3** In caso di inadempimento, totale o parziale, agli obblighi di cui sopra, l'Azienda provvede d'ufficio ed a spese del Richiedente, con le maggiorazioni

e le modalità di cui all'art. 7 della presente convenzione.

**12.4** Se la revoca dell'Autorizzazione è determinata da fatto imputabile al Richiedente, quest'ultimo non godrà del beneficio della sospensione del pagamento del canone di cui al par. 14.3 della presente convenzione.

**12.5** Il Richiedente può rinunciare all'Autorizzazione richiesta dandone tempestiva comunicazione all'Azienda prima della data di inizio dei lavori per la realizzazione delle Opere Autorizzate prevista nell'Autorizzazione. In tale evenienza il Richiedente è esonerato dagli obblighi di cui agli artt. 14 e 15 della presente convenzione, salvo l'obbligo di corrispondere all'Azienda la somma dovuta per l'apertura della pratica.

**12.6** Nel caso in cui la rinuncia all'Autorizzazione da parte del Richiedente intervenga dopo l'inizio dei lavori ovvero dopo la completa realizzazione delle Opere Autorizzate, per essere liberato dagli obblighi assunti con la presente convenzione, ivi compreso il pagamento del canone di cui all'art.14, il Richiedente dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che l'Azienda riterrà opportuno impartire, ivi comprese quelle di cui al precedente paragrafo 12.2.

### **Articolo 13 - Comunicazioni del Richiedente**

**13.1** Il Richiedente ha l'obbligo di denunciare tempestivamente all'Azienda qualsivoglia evento da cui discenda il cambiamento di titolarità delle Opere Autorizzate.

**13.2** In caso di cambiamento di titolarità delle Opere Autorizzate il Richiedente, ancorché adempiente in relazione all'obbligo di denuncia tempestiva di cui sopra, rimane comunque obbligato in forza della presente convenzione, fino a quando il nuovo titolare non sia formalmente subentrato nell'Autorizzazione e non abbia assunto gli obblighi di cui alla stessa ed alla

presente convenzione ed abbia prestato idonee garanzie ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione.

#### **Articolo 14 - Pagamento del canone**

**14.1** A fronte del rilascio dell'Autorizzazione, e per tutta la durata della stessa, il Richiedente si obbliga a versare in favore dell'Azienda, una somma a titolo di canone annuo, pari a €            IVA esclusa che sarà determinato secondo i parametri stabiliti dalla Regione Lazio con delibera di Giunta ovvero con qualsivoglia altro provvedimento idoneo allo scopo. Detto importo sarà comunicato con l'invio del bollettino di conto corrente postale relativo all'annualità del canone imposto, tramite posta ordinaria, in deroga al successivo articolo 23.

**14.2** Per il primo anno il Richiedente, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, versa in favore dell'Azienda, in via anticipata e, salvo eventuali conguagli finali, la somma di €            IVA esclusa, pari all'importo annuo rapportato al mese in cui viene rilasciata l'Autorizzazione. Successivamente, il Richiedente si obbliga a corrispondere l'importo annuo di cui al 1° comma rispettando la scadenza indicata nell'atto di richiesta di pagamento. Il mancato ricevimento del bollettino, per disguidi postali, non esonera dal rispetto del predetto termine.

**14.3** Nelle ipotesi di revoca dell'Autorizzazione ovvero di rinuncia alla stessa, il Richiedente non avrà diritto a ripetere le somme già corrisposte a titolo di canone annuo, anche se la revoca o la rinuncia avvengano prima della fine dell'anno in corso. Il Richiedente, sempre che adempia correttamente alle prescrizioni che l'Azienda riterrà opportuno impartire ai sensi del par. 12.2 della presente convenzione, sarà liberato dall'obbligo di pagamento dei canoni

annuali successivi a quello dell'anno in cui avviene la revoca o la rinuncia, salvo quanto prescritto nel successivo par. 14.4.

**14.4** E' salvo ogni diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni, ivi compresi i corrispettivi non goduti, ove la revoca sia determinata da fatto imputabile al Richiedente.

**14.5** La somma relativa al canone dovrà essere versata dal Richiedente mediante bonifico bancario su IBAN IT 23 X 02008 05364 000500020510, intestato ad ASTRAL S.p.A., Via del Pescaccio n. 96/98 – Roma, ovvero con ulteriori modalità di pagamento comunicate dall'Azienda.

**14.6** Il Richiedente si obbliga a versare in favore dell'Azienda la somma aggiuntiva pari al tasso legale, a titolo di mora per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata nell'atto di richiesta di pagamento.

**14.7** Salvo quanto stabilito nel precedente paragrafo 14.3, il Richiedente è obbligato al pagamento del canone annuale per tutta la durata dell'Autorizzazione. Il canone è dovuto anche nel caso di non utilizzazione temporanea o definitiva dell'Autorizzazione rilasciata ovvero di non esercizio delle Opere Autorizzate.

**14.8** Il ritardato pagamento del canone comporta, oltre all'emanazione del provvedimento di revoca dell'Autorizzazione, secondo le modalità di cui all'art. 12 della presente convenzione, l'avvio delle procedure di recupero coattivo delle somme non corrisposte.

## **Articolo 15 - Garanzie**

**15.1** A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le prescrizioni tecniche e di tutte le obbligazioni derivanti dall'Autorizzazione e dalla convenzione per la corretta realizzazione delle Opere Autorizzate e delle Altre Opere, il

Richiedente ha l'obbligo di prestare in favore dell'Azienda un deposito cauzionale di Euro = = = (=), da versarsi sul c/c postale n. 93696870 intestato ad Astral S.p.A., Via del Pescaccio 96/98, 00166 Roma ovvero una garanzia fideiussoria rilasciata da Istituto di credito o da primaria compagnia di assicurazione, decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per un pari importo, escutibile a prima richiesta dall'Azienda con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed alla facoltà di eccepire la decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c., nonché alle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c..

**15.2** La somma versata a titolo di deposito cauzionale ovvero la somma impegnata a titolo di garanzia fideiussoria sono svincolate dall'Azienda su domanda del Richiedente successivamente all'esito positivo del collaudo relativo ai lavori oggetto dell'Autorizzazione.

**15.3** A garanzia di quanto il Richiedente è tenuto a risarcire per i danni a persone e/o cose verificatisi durante il periodo di occupazione della sede stradale, fino alla data di ultimazione dei lavori necessari alla realizzazione delle Opere Autorizzate e delle Altre Opere, il Richiedente si obbliga a prestare in favore dell'Azienda idonea copertura assicurativa, rilasciata da primaria compagnia di assicurazione, con i seguenti massimali: 500.000 (cinquecentomila) per i danni a cose e di euro 1.000.000,00 (un milione) per danni a persone, contenente l'indicazione dell'esatta ubicazione del rischio in apposita appendice di polizze.

**15.4** Il Richiedente è, altresì obbligato a reintegrare le garanzie di cui sopra, a semplice richiesta della Azienda, tutte le volte che l'importo della garanzia si riduca in misura ritenuta insufficiente, a giudizio insindacabile della Azienda

stessa, ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni garantite.

**15.5** Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono adempiuti dal Richiedente con la consegna all'Azienda, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, di idonea documentazione in originale e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi (All. 3-4).

**15.6** L'inadempimento di uno degli obblighi, di cui al presente articolo, legittima l'Azienda alla revoca dell'Autorizzazione, fermi i maggiori danni alla stessa cagionati dalla condotta inadempiente del Richiedente.

## **SEZIONE II - CONDIZIONI SPECIALI**

### **Articolo 16 - Adempimenti sul luogo di lavoro**

**16.1** Il Richiedente ha l'obbligo di osservare le norme tecniche di settore (UNI, EN, ISO, CEI, etc.) e le norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) previste per ciascuna Opera Autorizzata nonché per ogni Altra Opera.

**16.2** Il Richiedente ha l'obbligo di custodire, nel cantiere attrezzato in relazione alle opere per la realizzazione dell'accesso/innesto/diramazione, il relativo provvedimento di Autorizzazione o copia conforme, che è tenuto a presentare, pena sanzione amministrativa, ad ogni richiesta dei funzionari, o agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

**16.3** Il Richiedente ha l'obbligo di rispettare tutta la normativa edilizia ed urbanistica in materia relativa alle Opere Autorizzate, ivi compresi gli strumenti urbanistici ovvero ogni diversa disposizione adottata dai Comuni ove le Opere Autorizzate insistono.

**16.4** Per l'apertura degli Accessi e Diramazioni e, in generale, per la realizzazione delle Opere Autorizzate e delle Altre Opere, dovranno comunque

essere rispettate le disposizioni di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 19.04.2006

**Articolo 17 - Radici di alberature stradali, interferenze con reti di pubblici servizi, con cavi e coassiali**

**17.1** Qualora, durante l'esecuzione degli scavi, si rinvenivano radici di alberature stradali, il Richiedente ha l'obbligo di interrompere i lavori, informare l'Azienda ed attendere istruzioni relative alla prosecuzione dei lavori stessi. E', altresì, onere del Richiedente acquisire il parere di altri soggetti responsabili della rete di distribuzione di servizi pubblici circa eventuali interferenze dei lavori autorizzati con le reti stesse.

**17.2** Per eventuali danni arrecati a dette reti è responsabile, in via esclusiva, il Richiedente, come meglio specificato nell'art.9 della presente convenzione.

**17.3** Se in corrispondenza delle opere da eseguire, si trovano interrati cavi coassiali o altri cavi di proprietà dello Stato o di qualsivoglia altro proprietario e questi vengano minimamente interessati dalle opere oggetto della Autorizzazione, il Richiedente ha l'onere di ottenere dai predetti soggetti titolari il preventivo nulla-osta e l'Azienda non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dei terzi proprietari per qualsivoglia intromissione e/o manomissione e/o distruzione e/o danno di qualsivoglia genere.

**17.4** Rimane ferma l'esclusiva responsabilità del Richiedente per qualsivoglia danno arrecato a terzi in relazione all'attività realizzata in forza dell'Autorizzazione e il Richiedente espressamente manleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità al riguardo, come meglio specificato nell'art.9 della presente convenzione.

**Articolo 18 - Prescrizioni generali da osservarsi durante l'esecuzione dei**

## **lavori**

**18.1** Il Richiedente, durante l'esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a ridurre al minimo ogni possibile disturbo o intralcio al transito.

Se i lavori realizzati in forza dell'Autorizzazione interessano a vario titolo la pavimentazione stradale o, in prossimità di essa, le banchine o le cunette, il Richiedente ha l'obbligo di predisporre i prescritti segnali regolamentari di pericolo, diurni e notturni, nonché solidi ripari atti a garantire la pubblica incolumità.

Il Richiedente è obbligato, sia di giorno che di notte, anche a seguito di avverse condizioni metereologiche, ad eliminare eventuali pericoli che potrebbero verificarsi alle persone e/o alla circolazione.

**18.2** Il Richiedente, anche di notte, è obbligato alla diligente rimozione di qualunque deposito o rifiuto dal tratto stradale oggetto della Autorizzazione.

**18.3** A tal fine, nei confronti dell'Azienda e dei terzi, il Richiedente è unico ed esclusivo responsabile della sicurezza del pubblico transito e di qualsiasi danno cagionato alla strada, alle persone, agli animali ed alle cose in genere e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia responsabilità di qualsivoglia natura al riguardo.

**18.4** Prima dell'inizio dei lavori, il Richiedente ha l'obbligo di installare la prescritta segnaletica di cantiere, secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e da qualsivoglia altra normativa di settore. Il Richiedente è obbligato all'efficiente mantenimento della prescritta segnaletica durante il corso dei lavori, ferma la responsabilità di cui al par. 9.1 della presente convenzione.

**18.5** Ove sia stata concessa l'apertura di accessi provvisori, per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili, il Richiedente deve disporre idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

#### **Articolo 19 – Proprietà incluse**

**19.1** Ove le proprietà su cui insistono le Opere Autorizzate siano naturalmente incluse o risultino tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, in caso di forte densità degli accessi stessi, nonché ogni qual volta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dalle Opere Autorizzate non garantiscono requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'Azienda subordinerà il rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione da parte del Richiedente di altre opere (innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele ovvero ogni altra opera ritenuta necessaria a garantire la sicurezza ed incolumità di persone e/o cose, la corretta circolazione e viabilità nonché la sicurezza della sede stradale).

Parimenti, gli accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo saranno autorizzati dall'Azienda previa realizzazione, da parte del Richiedente, di spazi per parcheggi, secondo le normative vigenti in materia.

**19.2** La realizzazione delle Altre Opere di cui al precedente paragrafo dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni di cui alla presente convenzione ed ai suoi allegati.

#### **Articolo 20 - Accessi alle strade extraurbane**

**20.1** Le Opere Autorizzate devono essere localizzate dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona

di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo. In ogni caso, il Richiedente non potrà aprire accessi lungo le rampe di intersezione sia a raso che a livelli sfalzati, nonché lungo le corsie di accelerazione e decelerazione.

**20.2** Ove l'accesso sia individuato o stabilito in una zona orograficamente difficile che non garantisce sufficienti condizioni di sicurezza, l'Azienda può negare, revocare o modificare l'Autorizzazione. Parimenti, l'Azienda può negare, revocare o modificare l'Autorizzazione quando gli accessi o diramazioni siano stati stabiliti o siano da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qual volta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt.16 e 18 del Nuovo Codice della Strada.

Fermo quanto sopra, l'Azienda potrà negare o revocare o modificare l'Autorizzazione ogni volta che ravvisi il pericolo che dalle Opere Autorizzate possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione.

**20.3** Se le Opere Autorizzate insistono su di una strada extraurbana principale, gli accessi devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 1000 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. Se le Opere Autorizzate insistono su di una strada extraurbana secondaria, detta distanza non dovrà essere inferiore a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.

La distanza di 300 metri sopra menzionata può essere derogata fino ad un minimo di 100 metri, dietro espressa autorizzazione scritta dell'Azienda, nella eventualità in cui, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele.

Più in generale, le distanze sopra menzionate possono essere derogate, dietro

autorizzazione scritta dell'Azienda, per tratti di strada che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni della velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

**20.4** Le Opere Autorizzate devono essere realizzate in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata ed avere caratteristiche geometriche appropriate a seconda del tipo di veicoli di transito (leggeri o pesanti).

**20.5** Le Opere Autorizzate nonché le Altre Opere, devono essere costruite con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.

**20.6** Le Opere Autorizzate del tipo Diramazioni devono essere pavimentate per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

## **Articolo 21 - Occupazione o Attraversamento della sede stradale**

**21.1** Nella eventualità in cui per realizzare, mantenere o usare le Opere Autorizzate e/o le Altre Opere il Richiedente debba, temporaneamente o definitivamente, occupare o attraversare la sede stradale ove insistono o devono essere stabilite le opere, questi è tenuto a sottoscrivere apposita convenzione con l'Azienda.

**21.2** In caso di incompatibilità tra gli obblighi di cui alla presente convenzione con quelli di cui alla convenzione per occupazione o attraversamento il Richiedente ha l'onere di segnalare all'Azienda

l'incompatibilità e l'Azienda provvederà a dare idonee istruzioni al Richiedente.

### **SEZIONE III - VARIE**

#### **Articolo 22 - Allegati**

Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- 1) Provvedimento di Autorizzazione del \_\_\_\_\_ ;
- 2) Progetto esecutivo dei lavori, firmato dal tecnico abilitato ed approvato dall'Azienda;
- 3) Originale della ricevuta attestante il versamento a titolo di deposito cauzionale della somma di Euro = = = (=) sul conto corrente n. 93696870, intestato ad ASTRAL S.p.A., Via del pescaccio 96/98 – 00166 Roma ovvero garanzia fideiussoria “a prima richiesta” rilasciata da = = = =, in favore di Astral;
- 4) Polizza assicurativa rilasciata da = = = e relativa quietanza dell'avvenuto pagamento del premio.
- 5) Ricevuta del versamento relativo al canone della prima annualità.

#### **Articolo 23 - Comunicazioni tra le parti**

Salvo quanto espressamente previsto in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti convengono espressamente che qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita, deve essere effettuata, per iscritto, tramite lettera raccomandata A/R anticipata a mezzo fax, indirizzata come segue:

- se all'Azienda: Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A., Via del Pescaccio, n. 96-98, 00166 – Roma; pec: protocolloastral@pec.astralspa.it;

- se al Richiedente Sig. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ;

o al diverso indirizzo deve essere comunicato, nelle medesime forme, da una parte all'altra. Ai fini della presente convenzione, ogni comunicazione è valida ed efficace solo se indirizzata secondo le disposizioni di cui sopra.

#### **Articolo 24 - Registrazione e bollatura**

Le spese di bollatura della presente convenzione sono ad esclusivo carico del Richiedente; le spese di registrazione sono dovute in caso d'uso.

#### **Articolo 25 - Rinvio**

In relazione a tutto quanto non sia stato espressamente disciplinato con la presente convenzione, le parti rinviano alla legislazione di settore ed, in particolare, al Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché al T.U. in materia edilizia ed alla normativa urbanistica.

#### **Articolo 26 - Foro competente**

Le parti convengono espressamente che la definizione di eventuali controversie inerenti la presente Convenzione ed i suoi allegati sarà demandata in via esclusiva al Foro di Roma.

#### **Articolo 27 - Disposizioni finali**

La presente convenzione, redatta in due originali ciascuno sottoscritto dalle parti in calce e siglato su ogni foglia, consta di n. 27 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

PER L'AZIENDA

#### **Approvazione specifica**

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 1341 c.c., il Richiedente dichiara di aver letto ed approvato espressamente i seguenti articoli: 3 ("Obblighi del Richiedente"); 4 ("Facoltà dell'Azienda"); 6 ("Ispezioni e controlli. Collaudo"); 7

(“Inadempimento del Richiedente. Penali”); 8 (“Costi e Spese”); 9 (“Esonero da responsabilità”); 10 (“Interventi eseguiti dall’Azienda sulla sede stradale”); 11 (“Efficacia e durata della convenzione. Rinnovo”); 12 (“Modifica e Revoca della Autorizzazione. Rinuncia all’Autorizzazione”); 13 (“Comunicazioni del Richiedente”); 14 (“Pagamento del canone”); 15 (“Garanzie”); 17 (“Radici di alberature stradali. Interferenze con reti di pubblici servizi, con cavi e coassiali”); 18 (“Prescrizioni generali da osservarsi durante l’esecuzione dei lavori”); 19 (“Proprietà incluse”); 20 (“Accessi alle strade extraurbane”); 21 (“Occupazione e Attraversamento della strada”); 26 (“Foro Competente”).

Roma, \_\_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

**PER L’AZIENDA**